
Regolamento sull'affidamento di incarichi legali agli avvocati aziendali iscritti nell'elenco speciale ex. art. 23 L. n. 247/2012



Approvato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 56 del 03.08.2023

Art. 1
Compiti e Funzioni

1. Gli avvocati dipendenti e iscritti nell'apposito Elenco Speciale annesso all'albo ordinario, svolgono la propria attività professionale con autonomia e indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica e con la flessibilità oraria richiesta dalle attività giurisdizionali e rispondono direttamente alla Direzione Generale ed ai Dirigenti delle strutture amministrative esistenti e con essi si rapportano direttamente per l'acquisizione di dati, notizie, elementi utili e atti indispensabili all'espletamento del mandato.
2. Nell'espletamento delle proprie attività svolgono le seguenti funzioni:
 - a) Assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio esclusivamente in quelle controversie giudiziali che, all'occorrenza, saranno oggetto, di volta in volta, di specifico mandato da parte dell'Amministratore Unico, in cui l'Azienda sia parte attrice o convenuta, anche nelle eventuali fasi conciliative o di risoluzione alternativa delle dispute, nonché nelle pratiche di recupero crediti, nei pignoramenti presso terzi e nei procedimenti esecutivi di ogni genere;
 - b) Istruttoria delle pratiche;
 - c) Redazione di pareri legali in ordine a precisi quesiti giuridici, provenienti dai Dirigenti o dal Direttore Generale, su materie di particolare complessità e oggetto di contrasto giurisprudenziale.
3. Nello svolgimento delle loro funzioni, gli avvocati interni sono tenuti al rispetto della normativa statale, della legge professionale forense e del codice deontologico forense, in particolare, per quanto concerne i doveri di autonomia, l'indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale, nonché di lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza e sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, oltre che di quello del datore di lavoro.

Art. 2
Gestione e Conferimento incarichi

1. I Responsabili delle altre strutture dell'articolazione aziendale sono tenuti a collaborare con gli avvocati aziendali, per quanto di loro competenza, alla predisposizione dell'istruttoria necessaria per la difesa in giudizio dell'Azienda.
2. L'Amministratore Unico, previa consultazione della Direzione Generale e dei Dirigenti interessati dalla materia oggetto del contendere e nel rispetto di un criterio di rotazione, individua gli avvocati interni cui affidare le pratiche relative all'attività giudiziale e/o stragiudiziale.

Art. 3
Procura alle liti

1. Per ogni controversia giudiziale viene conferita da parte dell'Amministratore Unico procura ad litem, nella quale lo stesso elegge domicilio presso la sede legale dell'Azienda.
2. La procura ad litem predisposta dall'Ufficio Legale – che ricomprende il potere di rinunciare, transigere e conciliare – ha efficacia per il grado di giudizio per il quale è conferita.

Art. 4
Quota di iscrizione, Spese e oneri

1. Il versamento della quota per l'iscrizione nell'Elenco speciale annesso all'albo di appartenenza e riguardante gli avvocati degli enti pubblici è a carico dell'Azienda.
2. L'Azienda, a fronte della richiesta avanzata dall'avvocato aziendale, anticipa le somme da versare a titolo di contributo unificato, valori bollati, notifiche UNEP, o a qualsiasi altro titolo, dietro restituzione delle relative ricevute da parte del legale.

Art. 5 **Compensi Professionali**

1. Il trattamento economico degli avvocati per detti incarichi è da ricondursi a quello relativo all'inquadramento giuridico-economico, allo stato, posseduto in Azienda.
2. Agli avvocati dipendenti dell'Azienda, indipendentemente dal risultato, sono riconosciuti i compensi professionali per l'attività svolta nei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, nonché agli organi di giurisdizione equiparata, ivi compresi i collegi arbitrali, secondo i principi indicati nei commi successivi.
3. La determinazione del compenso di spettanza del patrocinante è effettuata con atto deliberativo dell'Amministratore Unico in applicazione delle tariffe professionali previste dai parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i e sulla base di quanto disciplinato dal presente Regolamento.
4. A seguito di affidamento dell'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio, ai fini della determinazione del compenso, gli avvocati incaricati redigono apposita notula pro-forma attenendosi al valore minimo di liquidazione di cui ai suindicati parametri per la liquidazione dei compensi professionali.
5. Le notule pro-forma relative ai singoli incarichi sono allegate ad apposito elenco redatto con cadenza trimestrale contenente il valore economico della prestazione professionale individuato secondo i parametri di cui al comma precedente.
6. Detto elenco, così redatto, viene sottoposto all'attenzione e al visto dei Dirigenti interessati, per quanto di loro rispettive competenze, e della Direzione Generale.
7. Ai fini della corresponsione dei compensi professionali è istituito un apposito fondo denominato "Fondo compensi legali" nel quale confluiscono tutte le somme autorizzate relative agli incarichi affidati.
8. I compensi professionali, una volta autorizzati, vengono distribuiti con cadenza trimestrale e in parti uguali, tra gli avvocati dipendenti iscritti all'elenco speciale, attingendo dal "Fondo Compensi legali" un importo pari al 50% delle somme accantonate secondo le modalità di cui al comma precedente.
9. In applicazione dell'art. 9, co. 7 d.l. 24 giugno 2014 n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, i compensi professionali sono corrisposti in modo da attribuire all'avvocato una somma non superiore al proprio trattamento economico complessivo annuo, ovvero corrisposti nel rispetto dei limiti retributivi previsti dal suindicato articolo che testualmente recita *"...l'avvocato alle dipendenze di un'amministrazione pubblica non può percepire, in un anno, a titolo di compensi professionali, somme superiori al totale delle altre voci retributive spettanti nel medesimo esercizio, costituite, oltre che dal trattamento fondamentale, anche da quello accessorio, con esclusione degli stessi compensi professionali."*

Art. 6 **Incarichi esterni**

L'Amministratore Unico, indipendentemente da quanto previsto dagli articoli precedenti, si riserva di affidare incarichi legali ad altri professionisti laddove dovesse ritenerlo utile e necessario in funzione della complessità del contenzioso e della specializzazione professionale richiesta, ai fini del perseguimento del concreto interesse aziendale.

Art. 7
Applicazione del Regolamento

La disciplina del presente Regolamento si applica dalla data della sua adozione, e per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alla normativa vigente in materia.